

21/12/21 – /pr – F:\LAVORI-PUBBLICI\COORLLPP\AFFIDAMENTI\BANDI
DI GARA\2021\2021VIMASMS01-02-03-04-23-24-25 PAVIMENTAZIONI
\2021VIMASMS03\Schema contratto lavori pavimentazione 2021-03

REPERTORIO N.

fasc. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO IN VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI IN AREA C - COMUNI DELLA MONTAGNA OVEST.

Oggi, [REDACTED] nell'anno duemilaventidue (2022) alle ore [REDACTED] ([REDACTED]), nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, allo scopo attrezzata per il collegamento telematico, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante dell'Ente, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono nel presente contratto da remoto, connessi in via telematica, i Signori:

- Ing. Maurizio Martelli, nato a nato a Bologna il 15/06/1976, Dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna (d'ora innanzi anche **“Ente” o Committente** - C.F. e P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____ - PG ____/____ e ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nonché 39 dello Statuto dell'Ente;

- Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di [REDACTED]/legale rappresentante in nome e per conto della

ditta _____ (C.F. e P. IVA _____), con sede legale a _____, Via _____ (d'ora innanzi anche "Appaltatore") variabile: nella persona del procuratore speciale sig. _____ nato a _____ il _____ (procura speciale notaio _____ di _____ Rep. n. _____ del _____ registrata a _____ il _____ in atti al fascicolo _____) e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa, *(eventuale)* che agisce quale mandataria del RTI composto anche da: _____ (mandante) e _____ (mandante) come da atto costitutivo a ministero Notaio Dr. _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____ (registrato a _____ il _____), agli atti al PG _____.

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed acquisiti via mail.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 1766 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di SSPP in Area C - Comuni della Montagna Ovest, per l'importo complessivo di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), comprendente lavori in appalto per € 629.098,20 (Euro seicentoventinovemilannovantotto/20) di cui € 9.098,20 (Euro novemilannovantotto/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 57.728,26 (Euro cinquantasettemilasettecentoventotto/26) per oneri relativi al costo del personale soggetti a ribasso, oltre I.V.A., ed è stato acquisito il CUP n. C57H18001500001 e il CIG n. _____;
- a seguito dell'esperimento della gara a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. _____ PG _____ del _____, i lavori in appalto sono stati aggiudicati

all'Impresa con il ribasso percentuale del% (.....
percento) per l'importo di € (Euro)
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed è stato
assunto il relativo impegno di spesa n.;

- **(caso di aggiudicazione a Consorzio)** il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale
consorziata esecutrice l'Impresa con sede in
via
- RUP dei lavori di cui al presente atto è il Geom. Paolo Dondini, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs.
81/08, verificata positivamente dal Committente;
- **(caso di ricorso ad avvalimento)** ai fini della qualificazione, l'Appaltatore si avvale
dell'Impresa per i seguenti requisiti:
(specificare)
- **(in caso di modifica dello stato dei luoghi)** il RUP e l'appaltatore, rappresentato dal
Sig. in qualità di, in
data hanno sottoscritto il verbale, in atti al
fascicolo, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- **(in alternativa - in caso di modifica dello stato dei luoghi e consegna dei lavori già
effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale)** in
data i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da
apposito atto, previa sottoscrizione del verbale, in atti al
fascicolo, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- l'appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di €
(Euro) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data (in atti al PG);
- l'appaltatore ha provveduto al rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso relativo ai risultati della procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, c. 11, del D.Lgs. 50/16, nonché del D.M. 2/122016, per un importo pari ad € (documentazione in atti al PG);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Città metropolitana affida **l'appalto relativo ai lavori in oggetto** all'appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla citata determina dirigenziale di aggiudicazione, nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

2. Il contratto è stipulato **a misura**.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti riportati nell'allegato sub 1 e sottoscritti tanto dall'Ente quanto dall'Appaltatore.

Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari). Un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato nell'allegato sub 2 al presente contratto, parte integrante e sostanziale. Si richiamano gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 che l'appaltatore si impegna specificamente ad applicare anche nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro), comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza pari a € 9.098,20 (Euro novemilanovantotto/20), non soggetti a ribasso e degli oneri relativi al costo del personale pari a € (Euro). Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché all'art. 8 del D.M. 49/2018.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per dare compiuti i lavori

(Nel caso di consegna avvenuta in via d'urgenza, in fase di stipula inserire il capoverso seguente ed eliminare/rinumerare i restanti)

1. A seguito dell'autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla stessa come da verbale in data

1. La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 e dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula.

2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **giorni 120 (centoventi)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole; pertanto, non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

3. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal DL, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, a seguito di comunicazione dell'appaltatore e potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4. La Città metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione per iscritto all'appaltatore, che non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare

compensi di sorta, ma può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

5. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori

1. L'appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. n. 49/2018, e nel rispetto dell'art. 1.6 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8 - Penalità in caso di ritardo

1. La Città metropolitana applicherà una penale dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, trattenendo il relativo importo dalla rata di saldo, in sede di conto finale: qualora l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, potrà risolvere il contratto.

2. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Ente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DL e l'organo di collaudo ove costituito.

3. L'applicabilità di quanto sopra è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta all'Ente, da parte dell'appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.

Articolo 9 - Sospensioni dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, come modificato dall'art. 13, c. 1, del D.L. 183/2020, convertito in L. 21/2021, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).

3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati avanzamento lavori (d'ora innanzi anche "SAL") di importo netto non inferiore a € **400.000,00**, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Città metropolitana del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE); le fatture dovranno riportare il CUP e il CIG e il numero della determina di affidamento.

4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

5. I manufatti a piè d'opera, stabilito il prezzo a piè d'opera nel capitolato speciale e sempre che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno compresi nei SAL per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d'opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

6. La redazione, da parte del DL, di ciascun SAL avverrà entro **30 giorni** dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità), ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, nel testo vigente. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento sarà emesso dal RUP non oltre **7 giorni** dalla data di emissione del SAL da parte del DL, fatta salva

l'acquisizione del DURC in corso di validità.

Successivamente l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, tramite relativo mandato, entro 45 giorni dall'adozione del SAL; **detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 bis, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, in ragione della natura particolare del contratto, trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.**

7. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate **del subappaltatore o del cottimista** entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Città metropolitana sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

7-bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario **o del subappaltatore o dei cottimisti** di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7-ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore **o del subappaltatore o del cottimista**, di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente detto termine, in assenza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, la Città metropolitana potrà pagare, anche in corso d'opera e direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute **al subappaltatore** inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.

9. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:*indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'Impresa.....*

10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal DL entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP, che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. 49/2018; qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il medesimo sarà considerato come da lui definitivamente accettato.

11. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà emesso entro **7 giorni dal certificato di collaudo**, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi **45 giorni, termine espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 113-bis in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.** È facoltà della Città metropolitana provvedere all'emissione di un ultimo SAL, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.

12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n.50/2016. In mancanza, il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura.

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'appaltatore gli interessi legali e, qualora il ritardo superi i 60 gg., moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, nel testo vigente.

Articolo 11 - Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art. 8, commi 5 e 6, del D.M. n. 49/2018, che sono soggetti al ribasso d'asta.

2. L'approvazione dei nuovi prezzi compete all'Ente su proposta del RUP qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Articolo 12 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.

2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà:

- trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Ente nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;
- osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all'art. 2 del presente

contratto.

3. Ai fini del pagamento dei SAL, se previsti, e/o del conto finale, l'Ente acquisirà direttamente il DURC.

4. L'appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l'Ente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Articolo 13 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991.

Con la certificazione dei crediti, di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/06/2012, l'Ente accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, via San Felice, 25, Bologna.

4. La cessione del credito è efficace e opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Art. 14 - Disciplina delle riserve - Contestazioni tra la Città metropolitana e l'appaltatore

A) Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o

la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; in particolare, devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

B) Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le pretese cifre di compenso e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni:

se omette di motivarle in modo esauriente, non esplicitando dettagliatamente le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Ente dovesse essere tenuto a corrispondere.

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

6. Ove, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare, in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante, quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

C) Contestazioni tra la Città metropolitana e l'appaltatore

1. Il DL o l'appaltatore comunicano le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori al RUP che convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La sua decisione è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni

dalla data del ricevimento, pena l'accettazione definitiva delle risultanze del verbale.

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Ente, inoltre, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto in caso di:

i. violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento dell'Ente, per quanto *compatibili*, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile;

ii. violazione del Patto di integrità adottato dall'Ente.

3. In caso di ottenimento del DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL,

propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto l'appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ente, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo appaltatore.

Ogni contestazione in merito alla legittimità della risoluzione non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 16 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. (Inserire per contratti di importo superiore a 150.000 euro quando non sia pervenuta la comunicazione antimafia) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 17 - Contenzioso e definizione delle controversie

1. Ricorrendone i presupposti si applica l'art. 205 D.Lgs. 50/2016 "Accordo bonario per i lavori". È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

2. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

3. In nessun caso l'appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso delle procedure di cui sopra.

Articolo 18 - Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di **6 (sei)** mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. **Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002.**

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima della emissione del certificato di collaudo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo.

Qualora non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di diffida da parte della direzione lavori a intervenire entro e non oltre un certo termine, si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'appaltatore.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

2. L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto¹, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, per la categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni, intervenute anche a seguito della successiva stipulazione di nuovi CCNL.

3. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è inoltre responsabile in rapporto all'Ente dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 20 - Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 del D. Lgs. 50/2016).

1-bis. L'Ente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore e degli altri sub-contraenti di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs.

¹Se Cooperativa, anche nei confronti dei soci.

50/2016 sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, nonché a inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.

3. Al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i suddetti contratti all'Ente.

4. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, le clausole previste nel citato Patto di integrità in materia di contratti pubblici pena, in caso contrario, il diniego delle eventuali rispettive autorizzazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

5. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.

SE AL MOMENTO DELL'OFFERTA L'APPALTATORE NON HA DICHIARATO L'INTENZIONE DI VOLER SUBAPPALTARE, IN FASE DI STIPULA ELIMINARE TUTTI I PARAGRAFI PRECEDENTI E SOSTITUIRLI CON IL SEGUENTE: 1. Non è consentito il ricorso al subappalto in quanto l'appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha specificato l'intenzione di voler subappaltare alcuna lavorazione (art. 105, comma 4, lett. c del D. Lgs. 50/2016).

Articolo 21 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva deve essere reintegrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà

effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore.

2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Articolo 22 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha costituito e trasmesso la copertura assicurativa (polizza n. del rilasciata da in atti al PG), che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

- massimale per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori pari all'importo contrattuale maggiorato dell'IVA;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori Euro 4.000.000,00.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art.23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (di seguito **“Regolamento”**) il trattamento dei dati personali forniti dalle

parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi; tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e segg. del regolamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna - Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade / Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione - via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it.

L'appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto dell'Ente, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

Articolo 24 - Validità e spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'appaltatore. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al

PG/.....=====

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine intere e n. righe della a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in pdf viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- termine per la redazione dello stato di avanzamento lavori (art. 10, c. 6);
- termine per l'emissione del conto finale (art. 10, c. 10);
- termini per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo (art. 10, c. 11);
- termine per l'emissione del certificato di collaudo (art. 18, c. 1)

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Città metropolitana: il Dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade Dott. Ing. Maurizio Martelli

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 1 Contratto per lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di SSPP in Area C - Comuni della Montagna Ovest.

Documenti che fanno parte del contratto (ad eccezione del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate dall'art.358 del D.P.R. n. 207/2010):

- a) capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio tecnico;
- b) elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- c) computo metrico estimativo;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008;
- f) Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Si specifica che, ancorché non materialmente allegato, è da intendersi quale parte del contratto anche il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010.

ALLEGATO 2 Contratto per lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di SSPP in Area C - Comuni della Montagna Ovest.

Elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento:

- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);
- il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- il D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.